

BGer 2C 194/2012 vom 21. März 2012

Bundesgericht, 2012-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_194_2012

FR: TF 2C 194/2012 du 21 mars 2012

IT: TF 2C 194/2012 del 21 marzo 2012

Regeste

Carcerazione amministrativa, proroga | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

E. 1.1

Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non gli nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

E. 1.2

In materia di misure coercitive la via ordinaria è quella del ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_10/2009 del 5 febbraio 2009 consid. 2, non pubblicato in DTF 135 II 94). Il presente gravame, presentato in tempo utile (art. 100 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) adempie le esigenze degli art. 82 segg. LTF. Si giustifica quindi di entrare nel merito del medesimo.

E. 2.1

Nei considerandi dell'impugnata sentenza, il Giudice delegato del Tribunale amministrativo cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la carcerazione in vista di rinvio coatto, rispettivamente la proroga della stessa, motivo per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione (cfr. sentenza cantonale consid. 2.1 - 2.2, pag. 4 segg.).

E. 2.2

Il ricorrente contesta che vi siano concreti indizi che dimostrerebbero che intende sottrarsi al rinvio. In primo luogo afferma che il rifiuto di collaborare con le autorità non è dovuto a negligenza o imperizia, ma alla volontà di rimanere vicino al figlio, dato che la partenza dalla Svizzera gli impedirebbe di conservare un rapporto solido e continuativo con il medesimo. Censura pertanto la disattenzione dell' art. 8 CEDU . Per quanto concerne il mancato rispetto del termine di partenza impartitogli, adduce che sebbene sia stato emesso nei suo confronti un divieto d'entrata, lo stesso tuttavia è stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale e la vertenza è tuttora pendente. Infine asserisce che i precedenti penali a suo carico non sono atti a giustificare la proroga della carcerazione, dato

che, per prassi costante, delle condanne penali non sono di per sé sufficienti per adottare provvedimenti fondati su motivi di ordine o di sicurezza pubblici. Affermando che in realtà l'unico motivo su cui poggia la proroga querelata è quello di permettere all'autorità di espletare pratiche burocratiche, ritiene che la stessa viola tuttavia in modo troppo incisivo la propria libertà, il principio della proporzionalità e l'art. 5 n. 1 lett. f CEDU, siccome sarebbe stato sufficiente assegnargli un luogo di soggiorno ai sensi dell'art. 74 LStr, con l'eventuale obbligo di presentarsi periodicamente alle competenti autorità.

E. 2.3

L'argomentazione ricorsuale è fuorviante. Oggetto di disamina in questa sede è la proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto. Ne discende che i problemi legati alla revoca del permesso di dimora - decisione d'altronde cresciuta in giudicato incontestata - segnatamente la tutela del legame con il figlio esulano dall'oggetto del contendere. Allo stesso modo sono estranei alla presente fattispecie gli argomenti relativi alla procedura ricorsuale in materia di divieto di entrata in Svizzera. Al riguardo va poi precisato che, essendo il provvedimento stato dichiarato immediatamente esecutivo, il ricorrente non poteva richiamarsi al ricorso esperito al Tribunale amministrativo federale per pretendere di rimanere nel nostro Paese. Infine per quanto concerne i principi giurisprudenziali citati dal ricorrente e concernenti, a suo dire, la portata da attribuire alle condanne penali, occorre qui spiegargli che la prassi richiamata si riferisce in realtà ai criteri da considerare in materia di rilascio di autorizzazioni di soggiorni, ciò che all'evidenza nulla ha a che vedere con la presente controversia.

E. 2.4

Come ben constatato dalla Corte cantonale, i presupposti per procedere ad una carcerazione ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 1 LStr in relazione con l'art. 75 cpv. 1 lett. g LStr sono manifestamente dati in concreto. Il ricorrente, oltre a vedersi notificato una decisione di rinvio cresciuta in giudicato, è stato condannato penalmente (sentenza dell'8 novembre 2010 del Presidente della Corte delle Assise correatine di Lugano). La sua detenzione è giustificata pure dal profilo dell'art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 3 e 4 LStr dato che per il passato si è reso irreperibile e che è colpito da un divieto d'entrata in Svizzera, dichiarato immediatamente esecutivo (cfr. DTF 130 II 56 consid. 3.1 pag. 58 seg.). Rimane da appurare se siano dati i motivi per prorogare di sei mesi la carcerazione. Giusta l'art. 79 cpv. 1 LStr, la carcerazione in vista di rinvio coatto non può durare più di sei mesi. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi se, tra l'altro, l'interessato non coopera con l'autorità competente (art. 79 cpv. 2 lett. a LStr). Ciò che è effettivamente il caso del ricorrente. Come risulta dalla sentenza cantonale, questi ha dichiarato a più riprese, sia durante gli interrogatori del 31 agosto e del 14 dicembre 2011 sia nel corso dell'udienza indetta dal Giudice sostituto delle misure coercitive ai fini dell'esame dell'istanza di proroga, che non intendeva collaborare con le autorità né intraprendere nulla di persona per attuare il suo rinvio. In queste condizioni, e tenuto conto del fatto che l'interessato è privo di mezzi di sostentamenti propri, è conforme alla giurisprudenza ammettere che sussiste un rischio di fuga e, di riflesso, considerare la proroga litigiosa proporzionata e adeguata allo scopo ricercato. Ciò tanto più che l'interessato potrebbe porvi fine se si dimostrasse disposto a collaborare con le autorità, rispettivamente se intraprendesse i passi utili all'esecuzione del suo rinvio. Occorre poi rilevare che l'esecuzione dell'allontanamento non appare a priori inattuabile per motivi giuridici o di fatto (art. 80 cpv. 6 lett. a LStr a contrario). Inoltre

niente indica che le autorità non ottempereranno, come d'altronde fatto finora, al loro dovere di celerità (art. 76 cpv. 4 LStr). Premesse queste considerazioni risulta priva di pertinenza la censura di violazione del principio della proporzionalità nonché dell'art. 5 n. 1 lett. f CEDU. Da quel che precede discende che il ricorso si rivela infondato e, come tale, va respinto.

E. 3

L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto il gravame sin dall'inizio era privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Però vista la situazione del ricorrente, non si prelevano spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.